Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori



Sede nazionale: Via Cavour 68 - 50129 Firenze

Tel 055.290606 - Web: www.aduc.it Email: aduc@aduc.it - Pec: aduc@pec.it

> Spett.le AGCM Piazza G. Verdi, 6/a 00198 Roma pec: protocollo.agcm@pec.agcm.it

Oggetto: denuncia contro Crif

L'Aduc - Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori, con sede in Firenze, via Cavour 68 (tel. 055/290606; email aduc@aduc.it; pec: aduc@pec.it; sito Internet www.aduc.it; P. Iva 02149860484) in persona del suo legale rappresentante, presidente Vincenzo Donvito, nato a Gioia del Colle il 20 febbraio 1953, domiciliato ai fini del presente procedimento presso la sede dell'Associazione, denuncia ed espone quanto appresso.

DENUNCIA ED ESPONE

La società Crif S.p.A., via M.Fantini 1-3, 40131 Bologna, per l'esercizio del diritto di accesso alla banca dati Eurisc per verificare iscrizioni a proprio nome sta richiedendo, in caso di presenza di dati, il pagamento di quattro euro richiamando il contenuto della Sentenza 2841/14 del Tribunale di Bologna. Alla pagina http://www.crif.it/Consumatori/Accedi-ai-tuoi-dati/Pages/Accedi-ai-tuoi-dati-registrati-banca-dati-CRIF.aspx si legge

Costi per l'esercizio del diritto di accesso

A fronte del riscontro dato all'esercizio del diritto di accesso, il costo da corrispondere è pari a: •4 euro (IVA inclusa), nel caso in cui vengano rilevate informazioni a tuo nome (cfr. sentenza Tribunale civile di Bologna n° 2841/14).

•oppure 10 euro (IVA inclusa), nel caso in cui non sia presente nessuna informazione a tuo nome (cfr. provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 23 dicembre 2004, n° 14).

E' principio giuridico che le sentenze facciano stato solo tra le parti del giudizio e non riguardano altri soggetti. Quando risultano iscrizioni (di qualunque tipologia, positiva o negativa), l'accesso ai propri dati personali deve essere consentito in forma gratuita, come sancito dai commi 7 e 8 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 196/2003. Ad evitare un eccessivo carico di costi per le società di gestione, la Deliberazione numero 18 del 18 marzo 2010 del Garante Privacy ha previsto un rimborso spese, stabilendo comunque che la risposta alla prima richiesta di ciascun anno solare debba sempre essere gratuita, come anche debbano sempre essere sempre gratuite le richieste con risposta inviata mediante posta elettronica. CHIEDE

pertanto che, accertate tutte le suesposte circostanze, codesta Spettabile Autorità valuti se i fatti sopra esposti possano integrare fattispecie rilevanti ai fini della violazione della vigente normativa riguardante l'abuso di posizione dominante, vale a dire l'utilizzo del proprio potere a danno dei consumatori come previsto dall'articolo 3 della Legge 287/90, precisamente al comma a): "imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose" nonché della violazione della vigente normativa riguardante le pratiche commerciali scorrette e/o ingannevoli ai sensi degli Articoli 21 (pratica commerciale ingannevole per informazioni non rispondenti al vero), articolo 24 (pratica commerciale aggressiva perché coercitiva e che induce ad assumere una decisione), articolo 25 comma d (ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali) del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), oltre che dei principii di correttezza e buona fede, e/o di qualsivoglia altra disposizione normativa, ovvero voglia comunicare l'archiviazione del presente esposto.

Vincenzo Donvito, presidente

Cincerfo Demoto